



*Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado "A. Moro"
Margherita di Savoia (BT)*

Ai membri del GLI- GLO

Ai docenti

Alle famiglie

AI SITO WEB

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal D.L. 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Visto il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- Valutata l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);
- Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Scienze Applicate

IPSAR: Enogastronomia, Sala e vendita, Accoglienza turistica

Via Vanvitelli, 1 -, 76016 Margherita di Savoia (BT) - Tel 0883.655600 - C.M. FGIS05300R - C.F. 90111860723

Sito web: www.ipsarmoro.edu.it - Email: fgis05300r@istruzione.it - P.E.C. fgis05300r@pec.istruzione.it

- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 : Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Vista la legge 107/2015;
- Considerato il D.L. 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i);
- Visto il D. L. n. 66 del 13 aprile 2017 art. 9 comma 8;
- Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.L. n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- Visto l'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- Visto il D. L. n. 96 del 7 agosto 2019;
- Visto il Decreto n. 182 del 29 dicembre 2020 e Linee Guida;
- Considerata la sentenza del Consiglio n. 3196/22 che ha completamente riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 che aveva annullato il D.I. n. 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI;

DECRETA

la costituzione del GLI e del GLO dell'I.I.S.S. A. MORO per l'anno scolastico 2022/23.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI). Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

È costituito, ai sensi del D. Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Il GLI integra i compiti del Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto con i compiti dei Gruppi di lavoro Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti gli studenti BES. Il GLI dura in carica un anno.

Art. 1.1. Composizione del GLI

Il Gruppo di Lavoro d'Istituto è costituito come segue:

- Dirigente Scolastico o suo delegato
- Docenti Funzione Strumentale dell'Inclusione
- Rappresentante dei Docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica in materia di BES (prof.ssa Damiani Sabrina)
- Rappresentanti genitori (Sig.ra Di Pace Giuliana)
- Rappresentanti studenti (Vaccariello Gianluigi)
- Specialista azienda sanitaria locale del territorio (dott. Mastrogiacomo Domenico)
- Componenti dell'Area Servizi Sociali dell'Ente locale (Assistente sociale Carone Valentina)
- Rappresentante personale ATA (Sign. Castigliero Matteo)

Art. 1.2 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o in sua assenza da un collaboratore del Dirigente.

Si riunirà:

- in seduta plenaria due volte l'anno: entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PI (Piano per l'Inclusione) già deliberato, supportare i docenti e i consigli di classe nello svolgimento del PEI; nell'ultimo trimestre per supportare i docenti e i consigli di classe nella realizzazione del nuovo PI;
- in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- in caso di necessità per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Art. 1.3 Funzioni e compiti del GLI:

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzato in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc) progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF;
- verifica periodica e finale del PEI.

Con l'approvazione del D.L. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3196/22 ha completamente riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 che aveva annullato il D.I. n. 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI.

Pertanto la normativa relativa ai nuovi PEI, precedentemente annullata, torna nuovamente in vigore.

- Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.
- Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita

l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Art. 2 Costituzione e composizione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione e per l'inclusione di ogni studente con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.L. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.L. 66/2017).

Il GLO (Gruppo Operativo per l'Inclusione) è costituito come segue:

- Dirigente Scolastico o suo delegato;
- Consiglio di Classe;
- Docenti di sostegno contitolari della classe;
- Genitori dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Figure professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogo (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI o delegati;
- Figure professionali esterne alla scuola, quali l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione;
- L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL di residenza dello studente o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza;
- Gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- Un eventuale esperto autorizzato dal Dirigente scolastico su richiesta della famiglia, solo se dichiara di non essere retribuito e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale, secondo Linee Guida D.M.182/20;
- Eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale

Art. 2.1 Convocazione e Presidenza del GLO

Il GLO è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Si riunirà:

- in seduta plenaria ovvero con la partecipazione di tutti i componenti;
- ristretta ovvero con la sola presenza dei docenti;
- dedicata ovvero con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di uno studente.

Il GLO in seduta plenaria si riunirà almeno due volte l'anno, preferibilmente tre: una generalmente entro il mese di novembre per la seduta di convalida del PEI, alla fine del primo quadrimestre (verifica intermedia) ed una entro Giugno, per la verifica finale del PEI. Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità. Potranno essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che si occupano degli studenti BES. Le riunioni sono convocate dal D.S. o dalla Funzione strumentale Inclusione su delega del D.S. e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale dal docente di sostegno incaricato. Il GLO dura in carica un anno.

Art. 2.2 Funzioni e compiti del GLO

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento;
- verifica periodica e finale del PEI.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il presente documento viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentino Di Stolfo